

COMUNE DI ARQUA' PETRARCA

(SERVIZIOFINANZIARIO)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Art. 11, c. 3, lett.g), D.Lgs.23giugno2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2022-2024** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che il termine per l'approvazione del bilancio 2022-2024 è stato prorogato:

-al 31 marzo 2022 dal D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021);

-al 31 maggio 2022 dall'3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, dopo la conversione in L. n. 15/2022.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità,

congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n.3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- la conferma dell'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico, salvo proroghe dell'ultima ora contenute nel testo definitivo del decreto Milleproroghe;
- l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 che, in materia di rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006). In particolare, sono rilevanti la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10. Queste norme presentano importanti implicazioni sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;
- la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze che contiene anche una sintesi delle disposizioni applicate per la determinazione dell'importo definitivo del FSC 2021 e un elenco delle operazioni effettuate dal Ministero per determinare il FSC 2022, considerando anche le innovazioni introdotte dall'art. 1, cc. 792, 793 e 794, L. n. 178/2020.

Inoltre, tiene conto delle novità introdotte dal D.L. 124/2019 tra le quali:

- la riformulazione del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2017, modificandone la lettera c) che disciplina, in particolare, le modalità di distribuzione della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative; Nello specifico, la modifica introdotta riscrive le percentuali della perequazione che a legislazione vigente sono 85% per l'anno 2020, e 100% dall'anno 2021. Per rendere più sostenibile la quota di risorse perequate, la nuova norma stabilisce che, dall'anno 2020, la quota del 60% applicata per gli anni 2018 e 2019 è incrementata del 5 per cento annuo sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030.
- L'articolo 57, comma 2, prevede che le disposizioni legislative vigenti, di cui all'articolo 6, comma 13, del D.L. n.78/2010, volte al contenimento e alla riduzione delle spese per la formazione del personale cessino di essere applicate, a decorrere dal 2020, alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, nonché ai loro organismi ed enti strumentali (anche se costituiti in forma societaria).

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2022-2024 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	Euro 410.869,82		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Euro 428.677,23		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	474.155,00	474.155,00	474.155,00
Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione	<p><i>Le previsioni tengono conto dell'incremento delle aliquote al 10,6 per mille per le seconde case e le aree fabbricabili decise nell'anno 2021 (nel 2020 erano al 10,00 per mille) e degli effetti dell'emergenza sanitaria, che si sono già manifestati nel 2020 (con un calo, alla data del 30 settembre, quantificabile in circa il 13 per cento, secondo i dati Siope).</i></p> <p><i>Inoltre, vanno verificate le possibilità di manovra disponibili in tema di differenziazione delle aliquote, non ancora chiare ad oggi, rammentando che la legge di bilancio 2020 ha previsto dal 2021 che tale differenziazione sia possibile solo nell'ambito delle fattispecie definite dal decreto ministeriale, ad oggi però non ancora emanato.</i></p> <p><i>Fino ad allora, gli enti possono approvare le aliquote come per il 2021. A ciò si aggiungono gli effetti riduttivi sul gettito dell'esenzione introdotta dall'art. 78, D.L. n. 104/2020, anche per il biennio 2022, in favore degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</i></p> <p><i>A fronte di questa esenzione è previsto in ogni caso un contributo compensativo di 9,2 milioni di euro per ciascuno dei due anni.</i></p> <p><i>Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce della metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.</i></p>		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<p><i>Si prevede di confermare le aliquote per delle seconde abitazioni. Con delibera già adottata questa Amministrazione intende confermare l'aliquota al 10,6 per mille. Per gli anni successivi si prevede un incremento del gettito per aumento dei cespiti fiscali in quanto da una verifica sulle nostre banche date aggiornate al 2016 si deve procedere con una bonifica e con la destinazione di risorse umane specializzate per sconfiggere l'evasione. Già dall'esercizio 2021 si è avuto una rilevante emersione di imposta non pagata.</i></p>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<p><i>Natura delle agevolazioni. Riduzione 50% per immobili dati in comodato gratuito ai familiari fino al I grado.</i></p> <p><i>Soggetti e categorie di beneficiari genitori e/o figli</i></p> <p><i>Obiettivi perseguiti. Favorire la vicinanza tra parenti stretti per garantire la rete familiare</i></p>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<p><i>Natura delle agevolazioni. Conferma tariffe</i></p> <p><i>Soggetti e categorie di beneficiari. Immobili utilizzati per attività produttive e seconde abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti fino al I grado</i></p> <p><i>Obiettivi perseguiti. Evitare aumento di incidenza degli oneri per le attività produttive già colpite da una crisi economica senza precedenti. Non inasprire il gettito per quelle situazioni laddove l'abitazione concessa in comodato ad un familiare rappresenta di fatto la prima abitazione.</i></p>		
.....			

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

<p>Principali norme di riferimento</p>	<p>Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020</p>		
<p>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</p>	<p>Come da piano finanziario</p>		
<p>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</p>	<p>Il gettito copre totalmente la spesa e quindi non incide sugli equilibri di bilancio</p>		
<p>Gettito previsto nel triennio</p>	<p>2022</p>	<p>2023</p>	<p>2024</p>
<p>.....</p>	<p><i>Si conferma che nell'ultimo consiglio comunale si è disposta la presa atto del piano finanziario 2022, redatto con le regole del MTR-2 di Arera e validato dall'ente territorialmente competente e contestualmente sono state approvate le tariffe del tributo che .</i></p> <p><i>Tra le principali novità introdotte da ARERA nel nuovo MTR-2 troviamo l'ampliamento del perimetro di controllo della filiera e dei soggetti interessati: Spazzamento, Raccolta, Trasporto e da oggi anche Smaltimento.</i></p> <p><i>Con l'MTR-2 sono infatti regolate le tariffe di accesso agli impianti di Trattamento, Recupero e Smaltimento dei Rifiuti Urbani, prevedendo una programmazione quadriennale e premiando le best practice in termini di performance ambientali nella valorizzazione dei rifiuti e nell'utilizzo di soluzioni tecnologiche.</i></p> <p><i>La determinazione delle tariffe di accesso agli impianti terrà conto del grado di integrazione della filiera distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in "Integrati", "Minimi" e "Aggiuntivi", prevedendo componenti perequative a compensazione o maggiorazione a seconda del tipo di impianto a cui si conferisce: Compostaggio/digestione anaerobica, impianti di incenerimento con recupero di energia, impianti di incenerimento senza recupero di energia e discarica.</i></p> <p><i>Tali meccanismi di perequazione e quantificazione delle suddette componenti saranno definite con successivo provvedimento.</i></p> <p><i>Sono definiti impianti "minimi", precisa l'ARERA, quelli ritenuti indispensabili alla chiusura del ciclo dei rifiuti nel loro territorio e previsti nella programmazione. Sono impianti "aggiuntivi" quelli diversi dai minimi, per i quali si applica una regolazione orientata alla trasparenza. È stato confermato inoltre il modello di regolazione tariffaria Asimmetrica, che permette di gestire le differenze territoriali e gestionali sia in termini di presenza di impianti sia di gestione dei flussi di rifiuti.</i></p> <p><i>La regolazione MTR-2, quindi, oltre ad applicarsi a tutti i gestori integrati e ai loro impianti, si applica agli operatori non integrati che gestiscono impianti "minimi", con l'introduzione di incentivi decrescenti in base al tipo di trattamento che operano sui rifiuti (compostaggio, digestione anaerobica, termovalorizzazione).</i></p> <p><i>È sempre penalizzato il conferimento in discarica.</i></p> <p><i>I livelli di raccolta differenziata, il trattamento dei rifiuti con riutilizzo o riciclo, la prossimità territoriale e le caratteristiche dimensionali, tecnologiche e di impatto ambientale degli impianti, diventano con l'MTR-2 variabili quantitative che determinano la TARI, rendendola più vicina alle esigenze dei cittadini.</i></p> <p><i>Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce di due terzi la tassa sui rifiuti (TARI), o l'equivalente tariffa corrispettiva, dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione</i></p>		

	<p>maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia. Per questa tipologia di immobili sarà pertanto dovuto un terzo dell'importo totale del prelievo TARI commisurato per anno solare.</p>
--	---

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360										
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	Euro 188.809,75 (gettito di cassa di € 194.821,54) previsto in base ai principi contabili										
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Euro 188.607,00 (gettito di cassa di € 177.615,85) previsto in base alla rideterminazione delle aliquote e la proiezione con la banca dati del MEF										
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024								
	188.607,00	188.607,00	188.607,00								
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Nessuno tranne che durante gli esercizi si è verificato un incremento del gettito in termini di cassa ad invarianza di aliquote.										
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<p>Si intende confermare un modello fiscale con aliquote differenziate per fasce di reddito nel modo seguente:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Fino a € 15.000</td> <td style="text-align: right;">0,65%</td> </tr> <tr> <td>Oltre € 15.000 e fino a € 28.000</td> <td style="text-align: right;">0,68%</td> </tr> <tr> <td>Oltre € 28.000 e fino a € 50.000</td> <td style="text-align: right;">0,72%</td> </tr> <tr> <td>Oltre € 50.000</td> <td style="text-align: right;">0,74%</td> </tr> </table> <p>Con soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro. Il gettito atteso è stato determinato da calcolatori messi a disposizione dal MEF per mezzo del portale del federalismo fiscale. Per gli anni successivi si conferma il medesimo impianto tariffario</p>			Fino a € 15.000	0,65%	Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,68%	Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,72%	Oltre € 50.000	0,74%
Fino a € 15.000	0,65%										
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,68%										
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,72%										
Oltre € 50.000	0,74%										
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<p><i>Natura delle agevolazioni. Differenziazione aliquote privilegiando i redditi più bassi.</i> <i>Soggetti e categorie di beneficiari. Contribuenti con reddito medio di circa 30.000,00 euro</i> <i>Obiettivi perseguiti. Necessità di incrementare le entrate pur non facendo pesare l'onere sui contribuenti con redditi modesti.</i></p>										
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Nessuno										
.....											

CANONE UNICO

Principali norme di riferimento	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	NOTA BENE: si tratta di tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni.		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 5.606,46		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	9.524,00	9.524,00	9.524,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.		

	I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Le agevolazioni e riduzioni sono eterogenee e previste specificatamente dagli art. 21 – 28 – 29 – 49 e 50 del regolamento approvato in Consiglio Comunale cui si fa specifico riferimento</i>
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<i>Le agevolazioni e riduzioni sono eterogenee e previste specificatamente dagli art. 21 – 28 – 29 – 49 e 50 del regolamento approvato in Consiglio Comunale cui si fa specifico riferimento</i>
Altre considerazioni	L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge. Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione. Quindi la legge e il regolamento comunale sono i presupposti per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata. Si tratta di un'operazione complessa, stante la varietà dei presupposti impositivi. A ciò si aggiunge la soppressione con decorrenza dal 1° dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica).

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi del recupero dell'evasione tributaria

Le previsioni di recupero evasione sono state determinate in previsioni del tutto attendibili e realizzabili; sulla scorta dell'attività accertativa effettuata nel corso dell'anno 2021 dal personale interno. Il gettito è annualmente previsto in euro 30.000,00 rettificato da congruo fondo di svalutazione per crediti inesigibili.

Fondo di solidarietà comunale

E' previsto nella misura già comunicata dal Ministero dell'Interno a mezzo dei suoi canali istituzionali (sito finanza locale) nella misura di € 217.445,00.

Proventi delle sanzioni Codice della strada

Si prevede un gettito di euro 40.000,00 annuo rettificato con un congruo fondo crediti di dubbia esigibilità di euro 7.456,00

Altre entrate di particolare rilevanza

Solo per l'anno 2022 è previsto un importante gettito di euro 30.000,00 per rinnovo concessioni cimiteriali recentemente scadute (completamento attività iniziata nel 2020).

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2022-2024 è stato considerato un incremento del 30% degli stanziamenti per il rincaro dei costi energetici;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2022	2023	2024
PREVISIONE	100% ¹	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti per singolo anno:

BILANCIO 2022

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2022 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
	Tassa rifiuti				Non gestita
197	Proventi recupero evasione tributaria	8,19%	30.000,00	100%	2.457,00
1174	Proventi sanzioni codice della strada	18,64%	40.000,00	100%	7.456,00
	Proventi acquedotto				Non gestita
1290	Proventi illuminazione votiva	51,81%	6.000,00	100%	3.108,60
1564	Trasporto scolastico	14,52%	11.700,00	100%	1.700,00
1173	Sanzioni amministrative violazioni	18,64%	5.000,00	100%	932,00
1562	Proventi doposcuola facoltativo	18,33%	12.000,00	100%	2.200,00
	TOTALE				17.853,60

BILANCIO 2023

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2022 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
	Tassa rifiuti				Non gestita
197	Proventi recupero evasione tributaria	8,19%	30.000,00	100%	2.457,00
1174	Proventi sanzioni codice della strada	18,64%	25.000,00	100%	4.660,00

¹ Percentuale riservata ai soli enti che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano rispettato determinati indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, ai sensi dell'art. 1, cc. 79-80, L. n. 160/2019.

	Proventi acquedotto				Non gestita
1290	Proventi illuminazione votiva	51,81%	6.000,00	100%	3.108,60
1564	Trasporto scolastico	10,00%	17.000,00	100%	1.700,00
1173	Sanzioni amministrative violazioni	18,64%	2.000,00	100%	372,80
1562	Proventi doposcuola facoltativo	10,00%	22.000,00	100%	2.200,00
	TOTALE				14.498,40

BILANCIO 2024

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2023 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
	Tassa rifiuti				Non gestita
197	Proventi recupero evasione tributaria	8,19%	30.000,00	100%	2.457,00
1174	Proventi sanzioni codice della strada	18,64%	25.000,00	100%	4.660,00
	Proventi acquedotto				Non gestita
1290	Proventi illuminazione votiva	51,81%	6.000,00	100%	3.108,60
1564	Trasporto scolastico	10,00%	17.000,00	100%	1.700,00
1173	Sanzioni amministrative violazioni	18,64%	2.000,00	100%	372,80
1562	Proventi doposcuola facoltativo	10,00%	22.000,00	100%	2.200,00
	TOTALE				14.498,40

Il metodo di calcolo del fondo è quello della media semplice.

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese imprevedute e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000: "1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,762% per il 2022 0,875% per il 2023 e 0,805% per il 2024.

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, *non* è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 80.000,00, pari al 2,98% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2022 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2022, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un

accantonamento denominato **"Fondo di garanzia debiti commerciali"**, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).²

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata è tenuto a iscrivere in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali così determinato:

Spesa per acquisto di beni e servizi (Macro-agg. 1.03)	+	776.982,97
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (Macro-agg. 1.03)	-	0,00
Totale		776.982,97
Percentuale applicata		2%
Importo FGDC da accantonare		15.539,66

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Indennità di fine mandato del sindaco	1.600,00	1.600,00	1.600,00

² NOTA BENE: Il D.L. n. 183/2021 ha modificato il testo del citato comma 861 della legge n. 145/2018, al fine di consentire, per l'anno 2022, il calcolo degli indicatori di riduzione del debito pregresso e di ritardo medio a partire dai dati delle contabilità locali e non da quelli presenti in piattaforma.

Fondo oneri rinnovi contrattuali	5.053,00	6.316,00	6.316,00
Fondo rischi contenzioso			
Fondo rischi indennizzi assicurativi			
Fondo rischi altre passività potenziali			
Altri fondi garanzia crediti commerciali	15.540,00		

Per il fondo altre passività potenziali si è finalmente e favorevolmente definita la ristrutturazione del debito del Consorzio Padova Sud, cui questo Comune fa parte, con l'omologazione da parte del Tribunale di Rovigo. Pertanto il deficit patrimoniale è stato totalmente azzerato e quindi non sussiste l'obbligo di effettuare per il momento nessun accantonamento se non monitorare lo stato di attuazione del piano di ristrutturazione.

1. Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PP.AA.	26.000,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	26.000,00
Contributi ISTAT e privati P:C:	2.519,00	Incarichi personale di supporto	25.105,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	30.000,00	Spese per servizi una tantum	9.530,00
Contributo Fondazione Cariparo per progetto	2.100,00	Spese contenzioso	5.000,00
Rinnovo concessioni cimiteriali scadute	30.000,00	Manutenzione straordinaria verde	6.000,00
Contributo Agenzia innovazione	6.000,00	Istat	2.019,00
Contributo privati sponsor scuole	3.000,00	Restituzione straordinaria entrate	1.000,00
Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni		Iniziative rilancio economia	17.990,00
Condoni		Progetto 4.0 scuola media	6.000,00
Alienazione di immobilizzazioni	88.980,00	Centri estivi	2.100,00
Accensioni di prestiti	312.500,00	Gli investimenti diretti	1.169.947,37
Contributi agli investimenti	659.667,83	Estinzione anticipata prestiti	7.000,00
TOTALE ENTRATE	1.160.766,83	TOTALE SPESE	1.277.691,37

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

La proposta di risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, riportato tra gli allegati di Bilancio, è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale contestualmente all'approvazione dello schema di Bilancio e ammonta a €. 393.915,35 (lettera A) e disponibile € 22.552,06 (lettera E).

Il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2021 è riportato nell'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2022 *non prevede* l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti sono

costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) aggiornato dal D.M. MEF 1° agosto 2019 stabilisce le nuove procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- ➔ è stato inserito il § 9.7.1 attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), relativo all'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato 9/a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ è stato inserito il § 9.7.2 attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011) relativo all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- ➔ è stato inserito il § 9.7.3 attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011) relativo all'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto (prima del § 9.7.3, in applicazione dell'art. 187, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, si applicavano al bilancio di previsione solamente le quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 ed a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- ➔ i nuovi prospetti a.1, a.2 e a.3 dovranno essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto), se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

Nel bilancio di previsione non si prevede l'utilizzo delle quote vincolate, accantonate o destinate del risultato di amministrazione.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2022-2024 sono previsti investimenti per un totale di €. 9.140.647,37 così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Programma triennale OO.PP	775.000,00	2.470.000,00	5.250.000,00
Altre spese in conto capitale	407.247,30	119.200,00	119.200,00
TOTALE SPESE CAPITALE COMPETENZA	1.182.247,30	2.589.200,00	5.369.200,00
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2021 E PREC.	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	1.182.247,30	2.589.200,00	5.369.200,00
di cui			
Tit. 2.04.06	=====	=====	=====

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Alienazioni	89.080,00	7.200,00	7.200,00
Contributi da altre A.P.	1.114.480,00	220.000,00	1.578.000,00
Proventi permessi di costruire e assimilati	10.000,00	60.000,00	60.000,00
Altre entrate Tit. IV e V	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti vincolate a investimenti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
FPV di entrata parte capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate reimputate da es. precedenti a finanz. Investimenti	0,00	0,00	0,00

TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	1.214.560,00	288.200,00	1.646.200,00
MUTUI TIT. VI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.214.560,00	288.200,00	1.646.200,00

Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate a investimenti, si tratta nello specifico di:

1. Fondo innovazione tecnologica per euro 2.000,00
2. Acquisto attrezzature polizia locale per euro 4.185,00

Si prevede ricorso all'indebitamento per il finanziamento di spese in conto capitale.

Il dettaglio delle spese di investimento con le relative fonti di finanziamento sono riportate negli allegati di bilancio cui si fa riferimento per un'analisi maggiormente dettagliata.

4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti

Sono stati correttamente previsti nel BP 2022.2024 considerando l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui.

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco dei propri enti e organismi strumentali

ORGANISMI STRUMENTALI	SITO INTERNET
Negativo	

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI	SITO INTERNET
Negativo	

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	Valore di attribuzione del patrimonio netto	SITO INTERNET	BILANCI SU SITO
Consorzio Biblioteche Padovane Associate BPA	0,55%	www.bpa.pd.it	si
Consorzio Padova Sud	0,686%	www.padovasud.it	No*

--	--	--	--

- * Bilancio approvato con relativo piano di ristrutturazione del debito omologato dal Tribunale di Rovigo e con conseguente azzeramento del deficit patrimoniale.

8. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Alla data del 31.12.2020 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

SOCIETA' DI CAPITALI CONTROLLATE IN VIA DIRETTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Negativo	=====

SOCIETA' DI CAPITALI PARTECIPATE IN VIA DIRETTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Acquevenete spa	0,61%

9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Il bilancio 2022-2024 prevede l'erogazione del contributo di investimento previsto dalla legge Finanziaria 2020 è costituita dal fondo ripartito dal Ministero dell'Interno per spese di efficientamento energetico e in sicurezza patrimonio comunale. Al Comune di Arquà Petrarca è stato assegnato un contributo annuale di € 50.000,00 per l'intero triennio del Bilancio in corso di approvazione.

10. Allegati

Nessuno